



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SETTORE AFFARI GENERALI LEGALI RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 1543 del 25/08/2020

OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE "PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2020"

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti

- con deliberazioni n.248 del 23.11.2017, n.276 del 21.12.2017, n.12 del 16.01.2018, n.64 del 20.03.2018, n.31 del 28.2.2109, n.62 del 28.5.2020 e, da ultimo, n.128 del 7.8.2020 la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 7/11/2018, 14 del 27/12/2018, 10 del 31.12.2019, 2 del 31.1.2020, 3 del 26/2/2020, 4 del 23/3/2020 e 9 del 4/6/2020 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

Vista la delibera di Consiglio comunale n.13 del 21.5.2020 ad oggetto "*Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020/2022 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10 d.lgs. n.118/2011), della nota di aggiornamento del dup 2020/2022 e degli allegati previsti dalla vigente normativa*";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.76 dell'11.6.2020 "Piano Esecutivo di Gestione Anno 2020 – Determinazione obiettivi e affidamento risorse";

Vista la deliberazione di C.C. n.32 del 30/07/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il C.C. ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'assestamento generale del bilancio di previsione 2020-2022;

Vista la deliberazione C.C. n.31 del 30.7.2020 di Approvazione del **rendiconto** della gestione per l'esercizio **2019** ai sensi dell'art.227 del D.Lgs. n.267/000

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

Rilevato che le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt.67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

- RISORSE STABILI, costituite, ai sensi dell'art.67 comma 1 del CCNL 22.05.2018, da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art.31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori ed eventuali aumenti delle predette risorse così come definite dall'art.67 comma 2 e comma 5 lettera a) del CCNL 21.05.2018;
- RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate e definite dall'art.67 commi 3, 4 e 5 lettera b) del CCNL 21.05.2018;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art.40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n.165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto l'art.23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208 è abrogato”*;

Visto l'art.33 comma 2 del d.l. 34/2019 che testualmente dispone: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione..... Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio procapite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa,*

prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

Visto il dpcm 27 aprile 2020 che chiarisce che: *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art.23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art.33, comma 2, del decreto-legge n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018 “;*

Considerato che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art.9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2020;

Ricordato che il fondo dell'anno 2016 è pari a complessivi € 395.956,01 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse (pari a € 19.570,00), è di € 346.309,01 (doc.1 prospetto del quinquennio, in atti al fascicolo informatico);

Rilevato che il fondo dell'anno 2020 è pari a complessivi € 419.841,24 di cui (doc.2 in atti al fascicolo informatico):

- € 336,607,32 fondo pro-capite al 31.12.2018, tenuto conto del P.T.F.P. 2020 al 31.12.2020;
- € 39.455,10 risorse non soggette al limite (di cui euro 16.455,10 incrementi ex art.67 c.2 lett.b e c del ccnl 21.5.2018 ed euro 23.000,00 Incentivi tecnici, ecc.);
- € 43.778,82 retribuzione delle PP.OO. (posizione + risultato);

Rilevato, pertanto, che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, nel rispetto delle norme sopracitate ed alla luce della nuova disciplina contrattuale approvata con la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per le funzioni locali in data 21 maggio 2018;

Considerato che il Comune nell'anno 2019 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio di previsione 2020- 2022 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Dato atto che:

- le risorse di cui all'importo unico consolidato costituito ai sensi dell'art.67 comma 1 del CCNL 21.05.2018 relativo all'anno 2017 come certificate dal collegio dei revisori ammonta ad € 339.064,68;
- nel corso dell'anno 2019 si sono registrate n.6 cessazioni di personale che permettono l'incremento della parte stabile del fondo 2020 per retribuzione d'anzianità per ulteriori € 1.831,96 (doc.3 in atti al fascicolo informatico) ai sensi dell'art.67 comma 2 lettera c);
- giusto il CCDI del 23.12.2019 art.5, comma 3, al fine di dare piena attuazione alla riorganizzazione della microstruttura dell'ente è stato ridotto a decorrere dall'anno 2019 il fondo delle risorse decentrate di eu. 11.500,00 da destinare a finanziare la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative che, viene quindi determinato in complessivi € 43.778,82;

Visto l'art.67 comma 2 lettera b) del CCNL 21.5.2018 che stabilisce l'incremento delle risorse stabili di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime disposti dal citato contratto nazionale riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (€ 8.191,30);

Visto l'art.67 comma 2 lettera c) del CCNL 21.5.2018 che stabilisce l'incremento delle risorse stabili, a decorrere dal 31.12.2018 ed a valere dal 2019, di euro 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 (complessivamente determinato in euro € 8.263,80);

Visto l'art.67 comma 3 lettera d) che consente di incrementare le risorse variabili per la frazione di RIA del personale cessato nell'anno precedente ed ammontati ad euro 381,48 per l'anno 2019 da riportare nell'anno 2020 (doc.3 in atti al fascicolo informatico);

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2020, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art.1, c. 557, L. n.296/2006;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per la parte economica 2020/22 si provvederà agli adempimenti previsti dall'art.40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

Ritenuto, pertanto, di procedere alla corretta quantificazione, modificando la precedente costituzione, del fondo risorse decentrate per l'anno 2020 come da prospetto allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (doc.2);

Considerato che la quantificazione delle risorse variabili potrà subire ulteriori variazioni a seguito dei necessari indirizzi della giunta comunale e verificati i vincoli normativi in materia di contenimento delle risorse accessorie;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art.5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Visti i CCNL vigenti per il comparto Regioni-Autonomie Locali;

Dato atto che:

- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;
- che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2020 sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art.15, c. 1, lett. k), comprensive di quelle relative agli incentivi per funzioni tecniche (ex art.113, D.Lgs. n.50/2016) sulla base dei criteri contrattati in data 14.2.2018 e del relativo regolamento, approvato in data 20.2.2018 G.C. n.49;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art.5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art.7, c. 1, CCNL 1° aprile 1999;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali;

Dato atto, della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art.107 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e del Regolamento di Organizzazione;

Richiesta al Dirigente del Settore Finanziario l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 quarto comma del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, nonché a fini di controllo preventivo interno ex art.3, comma 2 dell'apposito Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.5 del 14.1.2013;

DETERMINA

di **costituire**, ai sensi degli artt.67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, **il Fondo risorse decentrate per l'anno 2020**, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art.23, c. 2, D.Lgs. n.75/2017 (doc.2 in atti al fascicolo informatico);

di dare atto che parte delle risorse anzidette sono utilizzate per la liquidazione mensile dei seguenti istituti già regolamentati dai contratti collettivi nazionali ovvero dal contratto decentrato integrativo vigente:

- a. indennità di comparto (art.33 comma 4 lettera b) e c) c.c.n.l. 22.01.04);
- b. progressione orizzontale già assegnata (artt.34 c.c.n.l. 22.01.04 e 16 c.c.n.l. 21.05.2018);
- c. indennità di turno e maggiorazione del lavoro festivo (art.11 comma 12 D.P.R. 268/87 e art.24 c.c.n.l. 14.09.2000 ed art.23 c.c.n.l. 21.05.2018);
- d. indennità al personale educativo e scolastico nonché all'incremento della indennità professionale del medesimo personale (art.37, comma 1, lett. c) e d) ccnl. 6.7.95 ed art.6 ccnl 5.10.2001);
- e. indennità di condizioni lavoro (art.70 bis c.c.n.l. 21.05.2018 ed art.7 ccdi 23.12.2019);
- f. indennità di direzione personale ex VIII qualifica funzionale (art.37 comma 4 c.c.n.l. 6.7.95);
- g. indennità di reperibilità (art.24 c.c.n.l. 21.05.2018);

di dare atto che

- gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono complessivamente presenti negli appositi capitoli del bilancio di previsione 2020-2022 relativi alla spesa del personale e che per la parte di incremento, originata dall'applicazione del sopravvenuto criterio ex DPCM 27 aprile 2020, sarà assicurata copertura con la prima variazione di bilancio;

- gli importi previsti saranno assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza, precisando che alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2020 entro il 31 dicembre del corrente anno, l'obbligazione giuridica risulterà perfezionata ai fini dell'esigibilità della spesa e con conseguente attivazione del Fondo pluriennale vincolato di parte corrente per le risorse stanziare e non impegnate nell'esercizio 2020;

di dare informazione del presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 anche ai fini dell'apertura delle trattative per la successiva sottoscrizione del contratto decentrato;

di dare atto che il predetto Fondo potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento di costituzione del fondo per l'anno 2020 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione trasparenza – personale – contrattazione integrativa, ai sensi dell'art.21, co.2, del d.lgs.33/2013 e ss.mm.ii.;

dare atto che **le risorse per la retribuzione di posizione e risultato delle “posizioni organizzative”** di questo Ente, stralciate dal fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020, ammontano a complessivi euro: 43.778,82;

di precisare che il responsabile del procedimento ai sensi della legge 214/90 è il dirigente sottoscrittore del presente provvedimento.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1543 del 25/08/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Avv. POPOLIZIO CARLO** in data **02/09/2020**

Non rilevante sotto il profilo contabile

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1845

Il 03/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **1323 del 02/09/2020** con oggetto: **COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE “PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2020”**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **03/09/2020**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

Fondo risorse decentrate: COSTITUZIONE ANNO 2020		2018	2020
Risorse stabili			
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (Art.67 CCNL 22/05/2018)		367.238,60	367.238,60
QUOTA DI EURO 83,20 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2015 (ART.67, C.2, LETT.A)			8.263,80
DIFFERENZIALI POSIZIONI DI SVILUPPO (ART.67, COMMA 2 LETT.B)		5.924,99	8.191,30
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - (ART.67, COMMA 2 LETT.C)		35.897,03	38.198,03
Risorse riassorbite ai sensi dell'art.2, co.3, TUPI (ART.67, COMMA 2 LETT.D)			
PERSONALE TRASFERITO (ART.67, COMMA 2 LETT.E)			
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - (ART.67, COMMA 2 LETT.G)			
INCREMENTO DOTAZIONE ORGANICA - (ART.67, COMMA 2 LETT.H)			
	DECURTAZIONI DEL FONDO - P.O. E ALTE PROFESSIONALITA'	94.073,70	105.573,70
	AUMENTO-DIMINUZIONE FONDO - Art.32, comma 2, d.l. 34/2019		-31.362,91
Totale risorse STABILI		314.986,92	347.680,94
Risorse variabili soggette al limite			
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 67, C.3, lett. A), CCNL 2016-2018) ⁽²⁾			
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - (ART.67, C.3, LETT.C) CCNL 2016-2018) ^{(3) e (4)}		5.000,00	5.000,00
FRAZIONI RIA PERSONALE CESSATO (ART.67, C.32, LETT.D)		332,72	381,48
INTEGRAZIONE 1,2% - (Art.67, C.4, CCNL 216-2018;ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)			
MESSI NOTIFICATORI - (Art.67, C.3, lett.F) CCNL 20116-2018;ART. 54, CCNL 14.9.2000)			
SERVIZI AGGIUNTIVI E DI MANTENIMENTO (ART.56-QUATER, C.1,LETT.C ed altri servizi aggiuntivi; EX ART.15 C. 5 CCNL 98-01)			
QUOTA PARTE PERSONALE TRASFERITO NELL'ANNO (ART.67, C.3, LETT.K) CCNL 2016-2018)			
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (Art.67, co. 3, lett. B) CCNL 216-2018; ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (*)			
	DECURTAZIONI DEL FONDO - PARTE VARIABILE		
Totale Risorse VARIABILI soggette al limite		5.332,72	5.381,48
Risorse variabili NON soggette al limite			
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (Art. 68, co. 1, ultimo periodo; ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)			
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (Art.67, C.3, lett.E) CCNL 2016-2018 e ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)			
QUOTE INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - (Corte dei conti, Sezione Autonomie)		20.000,00	20.000,00
COMPENSI PROFESSIONALI LEGALI IN RELAZIONE A SENTENZE FAVOREVOLI - (ART. 27, CCNL 14/9/2000) ^{(5) (7)}			
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) ⁽⁶⁾		3.000,00	3.000,00
INCENTIVI TRIBUTARI - LEGGE n.145/2018 - ART.1 COMMA 1091			-
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011) (*)			-
Totale Risorse VARIABILI NON soggette al limite		23.000,00	23.000,00
Totale risorse VARIABILI		28.332,72	28.381,48
Costituzione Fondo risorse decentrate - anno 2020		343.319,64	376.062,42
TOTALE DEPURATO DELLE VOCI NON SOGGETTE AL VINCOLO		320.319,64	353.062,42
Importi fuori dal limite (d.l. semplificazioni) - CCNL 2016-2018		5.924,99	16.455,10
Limite pro capite soggetto al d.l.34/2019		314.394,65	336.607,32
	Consistenza		Importo totale
Personale al 31/12/2018		92,00	
Personale al 20/04/2020		97,00	
Personale al 31/12/2020		100,00	
Personale medio (se inferiore si conta il personale presente al 31/12/2018)		98,50	
Importo fondo pro capite al 31/12/2018		3.417,33	314.394,65
Fondo pro capite al 31/12/2020		3.417,33	336.607,32
Riepilogo importi - FONDO RISORSE DECENTRATE 2020			
Fondo pro capite al 31/12/2020			336.607,32
Risorse STABILI - NON soggette al limite			16.455,10
Risorse VARIABILI - NON soggette al limite (o)			23.000,00
Fondo risorse decentrate (escluse PP.OO.) - importo complessivo			376.062,42
	Retribuzione di posizione e risultato delle PP.OO.		43.778,82
	RISORSE DISPONIBILI PER LA CCDI DEL COMPARTO		419.841,24

Riduzione/Aumento

10,22%